

BREXIT e trattamento dei dati personali: cosa cambia

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha lasciato definitivamente l'Unione Europea: si è completato il processo cosiddetto di “**Brexit**”. Nel presente documento si riportano i principali adempimenti in materia *data protection* connessi alla Brexit, applicabili alle imprese europee che trasferiscono dati personali nel Regno Unito e alle imprese del Regno Unito che trattano dati di interessati nell'Unione Europea.

Per comprendere gli impatti della Brexit sulle attività aziendali, si rende necessario valutare i seguenti aspetti:

- a) la sussistenza di **relazioni commerciali con fornitori residenti nel Regno Unito;**
- b) l'effettuazione di **trattamenti di dati personali per conto di un cliente che ha sede nel Regno Unito;** e
- c) il **trattamento di dati personali di soggetti interessati che si trovano nel Regno Unito.**

A) Check-list privacy

A.1) Imprese europee che trasferiscono dati nel Regno Unito

Con l'uscita dall'Unione Europea, il Regno Unito è ora considerato un cd. “**paese terzo**”, e i trasferimenti verso tale Paese devono essere regolati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”). Tuttavia:

- fino al **30 giugno 2021**, non sono necessari adempimenti ulteriori per tali trasferimenti: si è in attesa di un'eventuale **decisione di adeguatezza della Commissione Europea** nei confronti del Regno Unito, strumento che consentirebbe il trasferimento anche dopo tale data;
- dal **1° luglio 2021**¹ – in assenza di una decisione di adeguatezza – è necessario **implementare appositi meccanismi di trasferimento** (ad esempio, tra gli altri, è possibile utilizzare clausole contrattuali tipo, le cd. “**SCC**”);
- in ogni caso, eventuali trasferimenti verso il Regno Unito dovranno essere indicati nelle **informative privacy** e nei **registri delle attività di trattamento**.

A.2) Imprese stabilite nel Regno Unito

A partire dal **1° gennaio 2021**, tutte le imprese stabilite nel Regno Unito sono soggette alla **legislazione inglese**, questo comporta che:

- eventuale **documentazione privacy** (ad esempio, informative privacy e nomine a responsabile del trattamento) dovrà essere aggiornata in tal senso e far riferimento alla predetta legislazione e all'Information Commissioner's Office (“**ICO**”), l'autorità di riferimento per la protezione dei dati nel Regno Unito;
- il **registro delle attività di trattamento** dovrà essere rivisto: eventuali trasferimenti di dati al di fuori del Regno Unito (ad esempio verso l'Italia) andranno specificati all'interno del documento;
- dovranno essere monitorati il sito e le decisioni dell'ICO.

¹ La durata di tale proroga può tuttavia variare, con le modalità specificate al paragrafo B.1) *Gli accordi internazionali*.

Caso pratico

L'azienda Alfa, con sede a Milano, ricorre al fornitore Gamma, stabilito nel Regno Unito, per l'utilizzo di una piattaforma per l'invio di DEM con *server* residenti all'interno del Regno Unito. I trasferimenti di dati effettuati da Alfa a Gamma:

- sono consentiti fino al prossimo 30 giugno senza adempimenti ulteriori; mentre
- dal 1° luglio dovranno avvenire mediante uno dei meccanismi previsti dal GDPR (ad es. Alfa dovrà sottoscrivere le SCC con Gamma).

Caso pratico

L'azienda Beta, con sede a Londra, effettua attività di profilazione *online* attraverso *cookie* di profilazione. I dati raccolti sui siti *web* di editori inglesi sono conservati su *server* residenti all'interno dell'Unione Europea. L'azienda Beta dovrà: *i*) aggiornare l'informativa privacy con i riferimenti alla legislazione inglese; *ii*) dare atto del trasferimento dei dati al di fuori del Regno Unito all'interno del registro dei trattamenti; e *iii*) inserire i riferimenti dell'ICO all'interno della propria documentazione privacy.

Come comportarsi in caso di trattamento di dati di soggetti interessati che si trovano

...nel Regno Unito?

Quando le imprese europee offrono beni o prestano servizi ad utenti nel Regno Unito oppure monitorano il loro comportamento, devono applicare **anche il c.d. UK GDPR**². In tali casi:

- si dovrà procedere con la nomina di un **rappresentante** all'interno del Regno Unito³;
- dovranno essere aggiornate le **informative** privacy indicando i dati di contatto del rappresentante nel Regno Unito;
- occorrerà valutare l'eventuale obbligo di notifica dei dati di contatto del **Data Protection Officer** (“**DPO**”) all'ICO, in base all'ambito di applicazione dell'UK GDPR.

...nell'Unione Europea?

Quando le imprese stabilite nel Regno Unito offrono beni o prestano servizi ad utenti in Europa oppure monitorano il loro comportamento, devono applicare **anche il GDPR**. In tali casi:

- si dovrà procedere con la nomina di un **rappresentante** all'interno dell'Unione;
- dovranno essere aggiornate le **informative** privacy indicando i dati di contatto del rappresentante nell'Unione Europea;
- occorre valutare l'eventuale obbligo di notifica dei dati di contatto del **DPO** all'Autorità di controllo, in base all'ambito di applicazione del GDPR.

B) Per approfondire

B.1) Gli accordi internazionali

La tematica *data protection* connessa alla Brexit è regolata innanzitutto dagli accordi raggiunti nel corso del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (di seguito definite anche le “**Parti**”).

In particolare, il 31 dicembre 2020, è terminato il cosiddetto “*periodo di transizione*” previsto dall'art. 126 dell’*“Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica”*, decorrente dal 1° febbraio 2020 (data di entrata in vigore dell'accordo). L'art. 71 (“*Protezione dei dati personali*”) prevede che la vigente normativa europea (tra cui il Regolamento UE 2016/679, ad eccezione del capo VII⁴) continui ad applicarsi nel Regno

² Si tratta del testo del Regolamento UE 2016/679 (cd. “**GDPR**”), incorporato all'interno del sistema giuridico inglese e modificato al fine di essere adattato al contesto normativo del Regno Unito.

³ È una figura (persona fisica o giuridica) che dev'essere designata per iscritto e che rappresenta il titolare del trattamento (o il responsabile del trattamento) per quanto riguarda tutti gli obblighi imposti dall'UK GDPR. Funge da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del soggetto che lo ha nominato, con le autorità di controllo e con gli interessati, per tutte le questioni relative al trattamento.

⁴ Il Capo VII del GDPR (“*Cooperazione e coerenza*”) stabilisce i meccanismi di cooperazione tra le Autorità di controllo, gli obblighi di assistenza reciproca, le operazioni congiunte e il meccanismo di coerenza tra le Autorità di Controllo e, se del caso, la Commissione europea al fine di contribuire all'applicazione del GDPR stesso.

Unito al trattamento dei dati degli interessati che si trovano al di fuori di tale Paese, purché tali dati personali siano stati trattati nel Regno Unito, ai sensi della predetta legislazione, prima della fine del periodo di transizione.

Alla luce di tali disposizioni, ciascuna impresa stabilita nel Regno Unito, dunque, deve identificare i dati personali relativi ad interessati localizzati al di fuori del Regno Unito, già acquisiti prima della fine del periodo di transizione.

Più di recente, il 24 dicembre 2020, le Parti hanno raggiunto un ulteriore accordo (“*Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra*”), contenente disposizioni in materia di trasferimento di dati personali verso il Regno Unito. In particolare, rileva quanto stabilito dall’**art. 10 bis delle disposizioni finali** (“*Disposizioni provvisorie per la trasmissione di dati personali al Regno Unito*”). Ai sensi del combinato disposto del paragrafo 1 e del paragrafo 4 di tale disposizione, **dal 1° gennaio 2021**, data di entrata in vigore di quest’ultimo accordo, la trasmissione di dati personali dall’Unione Europea al Regno Unito non è considerata un trasferimento a un paese terzo ai sensi del GDPR, a condizione che:

- a) sia applicata la normativa del Regno Unito in materia di protezione dei dati vigente al 31 dicembre 2020, e
- b) che il Regno Unito non eserciti i poteri designati senza l’accordo dell’Unione Europea in sede di consiglio di partenariato⁵.

Tale deroga è limitata ad un periodo di tempo (definito dall’accordo come “*periodo specificato*”), decorrente dal 1° gennaio scorso e che terminerà:

- a) alla data in cui la Commissione europea adotti **decisioni di adeguatezza** relative al Regno Unito a norma dell’art. 45, paragrafo 3 GDPR, oppure
- b) **quattro mesi** dopo l’inizio del periodo specificato, prorogabile di altri **due mesi** a meno che una delle Parti non vi si opponga, se quest’ultima data è anteriore.

In assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, trascorso il periodo predetto (che potrà estendersi, quindi, non oltre il **30 giugno 2021**):

- a) dovranno essere applicate le norme di cui al capo V del GDPR (artt. 44 e ss.) in materia di trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali⁶; e
- b) eventuali trasferimenti verso il Regno Unito, dovranno essere indicati nelle **informative privacy** ex art. 13 o 14 GDPR e nei **registri delle attività di trattamento** ex art. 30 GDPR.

B.2) GDPR e UK GDPR: ambiti di applicazione

In primo luogo, bisogna considerare che, in virtù dell’art. 3 dello “*European Union (Withdrawal) Act 2018*”, nel sistema normativo del Regno Unito è stata incorporata la cosiddetta “*Direct EU*”

⁵ I poteri designati sono quelli di cui al paragrafo 3 dell’art. 10 bis delle disposizioni finali dell’accordo in oggetto attraverso i quali si modifichi il regime di protezione dei dati applicabile nel Regno Unito (fra questi, ad esempio, l’approvazione di norme vincolanti di impresa). Ai sensi del successivo paragrafo 5, qualora durante il “periodo specificato” il Regno Unito modifichi il regime di protezione dei dati applicabile o eserciti i poteri designati senza l’accordo dell’Unione in sede di consiglio di partenariato, il periodo specificato termina alla data in cui tali poteri sono esercitati o le modifiche entrano in vigore.

⁶ In virtù dell’art. 44 GDPR, una volta trasferiti all’interno del Regno Unito, qualora i dati fossero oggetto di un **ulteriore trasferimento verso un altro paese terzo** (ad esempio, Stati Uniti), l’impresa, dapprima importatrice e successivamente esportatrice di dati, stabilita nel Regno Unito, dovrà applicare le norme di cui al capo V del GDPR (artt. 44 e ss.) in materia di trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

legislation”, che ricomprende, tra l’altro, anche il Regolamento UE 2016/679 (qui di seguito definito “**UK GDPR**”), cui dovrà farsi riferimento all’interno della documentazione privacy di un’impresa stabilita nel Regno Unito.

Alla luce dell’UK GDPR, un soggetto stabilito all’interno dell’Unione Europea dovrebbe porre attenzione a tutti i casi di offerta di beni, prestazione di servizi e/o monitoraggio del comportamento degli interessati nel Regno Unito: infatti, al ricorrere delle circostanze indicate dall’art. 3, paragrafo 2 UK GDPR, un’impresa stabilita all’interno dell’Unione Europea potrebbe rientrare nell’**ambito di applicazione territoriale dell’UK GDPR**. In questo caso, ai sensi dell’art. 27 UK GDPR, dovrà essere nominato un **rappresentante all’interno del Regno Unito**, i cui dati di contatto dovranno essere indicati all’interno dell’**informativa** privacy (ai sensi dell’art. 13 o 14 UK GDPR) e all’interno dei **registri delle attività di trattamento** (art. 30 UK GDPR). Inoltre, ai sensi di quanto richiesto dall’art. 37, paragrafo 7 UK GDPR, occorrerà valutare l’eventuale obbligo di notifica dei dati di contatto del **DPO** all’ICO.

E il GDPR? Oltre ad essere comunque applicabile ai dati personali già raccolti prima della fine del periodo di transizione (come specificato al precedente paragrafo B.1)), bisogna considerare che, in virtù dell’art. 3 GDPR, un’impresa stabilita nel Regno Unito, in caso di offerta di beni, prestazione di servizi e/o monitoraggio del comportamento degli interessati all’interno dell’Unione Europea, potrebbe rientrare nell’**ambito di applicazione territoriale del GDPR** e così essere soggetta all’obbligo di nomina di un **rappresentante all’interno dell’Unione Europea**, previsto dall’art. 27 GDPR (i cui dati di contatto dovranno essere indicati all’interno dell’**informativa**, ai sensi dell’art. 13 o 14 GDPR, e all’interno dei registri delle attività di trattamento, ai sensi dell’art. 30 GDPR).

B.3) Attenzione anche ai trasferimenti dal Regno Unito verso l’Unione Europea?

In materia di **trasferimenti dal Regno Unito verso l’Unione Europea**, occorre tenere conto di quanto stabilito dal paragrafo 4 e dal paragrafo 5(1)(a) dello *Schedule 21* del “*Data Protection Act 2018*”: al momento, tali trasferimenti **sono ammessi** in quanto viene ritenuto adeguato il livello di protezione dei dati personali garantito dalla legislazione europea.

Un’impresa stabilita nel Regno Unito, oltre a provvedere ad aggiornare la documentazione privacy alla luce del mutato quadro normativo, dovrà tuttavia dare atto di eventuali trasferimenti di dati al di fuori del Regno Unito all’interno delle **informative privacy** (*ex* art. 13 o 14 UK GDPR) e nei **registri delle attività di trattamento** (*ex* art. 30 UK GDPR).

B.4) DPO in caso di gruppi imprenditoriali

Per i gruppi imprenditoriali con stabilimenti all’interno dell’Unione Europea e del Regno Unito, andrebbe valutata la possibilità di **nominare un unico DPO**. In tal caso, occorre tenere presente che il DPO dev’essere “*facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento*”. Nelle “*Linee guida sui responsabili della protezione dei dati*” del Gruppo di Lavoro *ex Art. 29*, si raccomanda la localizzazione del DPO all’interno dell’Unione Europea (sia nel caso in cui il titolare o responsabile sia stabilito nell’Unione, sia che non lo sia). Tuttavia, sempre secondo le predette Linee guida, non si può escludere che, in alcune situazioni in cui il titolare/responsabile non abbia stabilimento nell’Unione Europea, il DPO possa eseguire la propria attività in maniera più efficace se localizzato al di fuori dell’Unione Europea: la valutazione andrà svolta, caso per caso, in base alle caratteristiche del titolare/responsabile e ai compiti affidati al DPO, come indicati dall’art. 39 GDPR (tra i quali, si

⁷ Il testo del cd. UK GDPR differisce da quello del Regolamento europeo in quanto è stato emendato al fine di adattarlo al contesto nazionale in cui opera. Rimangono inoltre in vigore le ulteriori normative in materia (fra l’altro, il “*Data Protection Act 2018*” e il “*The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003*”).

segnala, vi è quello di fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR).

Ancora, sempre in caso di gruppi imprenditoriali aventi le predette caratteristiche, potrebbe doversi valutare la necessità di notificare la nomina del DPO presso l'ICO (qualora la prima notifica sia stata fatta, prima della Brexit, ad altra Autorità di controllo in Europa e tenuto conto dell'ambito di applicazione dell'obbligo di nomina di un DPO previsto dall'art. 37 UK GDPR).

C) Link utili

- **Garante per la protezione dei dati personali.** Pagina informativa: [*Trasferimento dei dati personali all'estero*](#);
- **Information Commissioner's Office:**
 - Guida e risorse per le imprese in materia di Brexit: [*Data Protection after the end of the transition period*](#);
 - Guida all'applicazione dell'UK GDPR: [*Guide to the UK General Data Protection Regulation \(UK GDPR\)*](#);
 - Tool per valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione: [*End of transition - interactive tool for small businesses*](#);
 - Comunicato stampa in merito ai trasferimenti dei dati personali: [*ICO statement in response to UK Government's announcement on the extended period for personal data flows, that will allow time to complete the adequacy process*](#);
 - Tool sui trasferimenti di dati da Paesi dello Spazio Economico Europeo a UK: [*Keep data flowing from the EEA to the UK – interactive tool*](#);
 - Ulteriori FAQ: [*Information rights at the end of the transition period - Frequently Asked Questions*](#);
- **European Data Protection Board:**
 - Nota adottata il 15 dicembre 2020 ed aggiornata il 13 gennaio 2021 in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea: [*Statement on the withdrawal of the United Kingdom from the European Union*](#);
 - Nota adottata il 15 dicembre 2020 ed aggiornata il 13 gennaio 2021 in merito ai trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito: [*Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the transition period*](#);
- **Commissione Europea.** Q&A relative all'“*Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra*” del 24 dicembre 2020: [*Questions & Answers: EU-UK Trade and Cooperation Agreement*](#);
- **Gruppo di Lavoro ex Art. 29.** Linee guida (WP 243 rev. 01) adottate il 13 dicembre 2016 ed aggiornate il 5 aprile 2017 in materia di responsabili della protezione dei dati: [*Linee guida sui responsabili della protezione dei dati*](#).